

DELIBERA N. 49/20/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1177/DDA/BT - DDA/2545 - <https://magnetdl.com/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante *“Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS”*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”*.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2545, pervenuta in data 12 febbraio 2020 (prot. n. DDA/0000182), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, Sony Music Entertainment Italy S.p.A., Universal Music Italia s.r.l., Warner Music Italia s.r.l., la presenza, sul sito *internet* <http://magnetdl.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	ARTISTA	TITOLO	ANNO	LINK
Sony Music	Lorenzo Fragola	Siamo Uguali	2015	https://www.magnetdl.com/file/1768613/lorenzo-fragola-siamo-uguali-single-2015-itunes-plus-aac-m4a/
Sony Music	Gianna Nannini	Amore gigante	2017	https://www.magnetdl.com/file/3214958/gianna-nannini-amore-gigante-2017-320-kbps/
Sony Music	Gianna Nannini	Amore gigante	2017	https://www.magnetdl.com/file/3244564/gianna-nannini-amore-gigante-deluxe-edition-2017-flac/
Sony Music	Mina Celentano	Le Migliori	2016	https://www.magnetdl.com/file/2890387/mina-adriano-celentano-le-migliori-2016-flac/
Sony Music	Fabrizio Moro	Pensa	2007	https://www.magnetdl.com/file/484776/fabrizio-moro-pensa-2007-mp3-192-kbps-pop-rock/
Sony Music	Tom Odell	Wrong Crowd	2016	https://www.magnetdl.com/file/3765507/tom-odell-album-discography-2013-2018-all-320-dj-collection/
Sony Music	Lorenzo Fragola	Zero Gravity	2016	https://www.magnetdl.com/file/2518807/lorenzo-fragola-zero-gravity-2016-mp3-320kbps/

Sony Music	Sergio Sylvestre	Big Boy	2016	https://www.magnetdl.com/file/2751832/sergio-sylvestre-big-boy-2016-mt/
Sony Music	Fedez	Comunisti col Rolex	2017	https://www.magnetdl.com/file/2945002/j-ax-fedez-comunisti-col-rolex-2017-by-emi/
Sony Music	Salmo	Helvisback	2016	https://www.magnetdl.com/file/2460807/salmo-hellvisback/
Universal Music	Alvaro Soler	Eterno Agosto	2018	https://www.magnetdl.com/file/3973969/alvaro-soler-eterno-agosto-italian-edition-2016/
Universal Music	Luchè	Potere	2018	https://www.magnetdl.com/file/3530932/luchegrave-potere-2018/
Universal Music	Marracash	10 Anni dopo	2019	https://www.magnetdl.com/file/3499522/marracash-10-anni-dopo-2cd-2018-by-dankotrex/
Universal Music	Marracash	Status	2015	https://www.magnetdl.com/file/1668178/marracash-status-2015/
Universal Music	Marracash & Gue' Pequeno	Santeria	2016	https://www.magnetdl.com/file/2715262/marracash-gue-pequeno-santeria-mp3-320kbs/
Universal Music	Emma Marrone	Sarò libera	2011	https://www.magnetdl.com/file/526339/emma-marrone-saro-libera-mp3-320-kbps-tnt-village/
Universal Music	U2	Achtung Baby	1991	https://www.magnetdl.com/file/3569880/u2-achtung-baby-1991-flac/
Universal Music	U2	Zooropa	1993	https://www.magnetdl.com/file/2454161/u2-zooropa-flac/
Universal Music	Vasco Rossi	La versione di Vasco	2016	https://www.magnetdl.com/file/2477061/vasco-rossi-la-versione-di-vasco.pdf/
Universal Music	Zucchero	DOC	2016	https://www.magnetdl.com/file/4162517/zucchero-d-o-c-2019-pradyutvam/
Warner Music	Laura Pausini	Fatti sentire	2018	https://www.magnetdl.com/file/3748159/laura-pausini-fatti-sentire-2018-mp3-320kbps-hunter/
Warner Music	Laura Pausini	Simili	2016	https://www.magnetdl.com/file/2266031/laura-pausini-simili-bonus-dvd-2015-pop-dvd5/
Warner Music	Annalisa	Bye Bye	2018	https://www.magnetdl.com/file/3340287/annalisa-bye-bye-2018/
Warner Music	Annalisa	Se avessi un cuore	2016	https://www.magnetdl.com/file/2649127/annalisa-se-avessi-un-cuore-2016-flac/
Warner Music	Benji e Fede	0 +	2016	https://www.magnetdl.com/file/2858248/benji-e-fede-0-2016/
Warner Music	Ligabue	Made in Italy	2016	https://www.magnetdl.com/file/2925073/ligabue-made-in-italy-2016-320-kbps/
Warner Music	Paola Turci	Io sono	2015	https://www.magnetdl.com/file/1852614/paola-turci-io-sono-2015-bluworld/
Warner Music	Ed Sheeran	Don't	2015	https://www.magnetdl.com/file/1937518/ed-sheeran-dont-mp3-320kbps-jrr-.mp3/
Warner Music	Coldplay	Deep Cuts	2018	https://www.magnetdl.com/file/3688111/coldplay-coldplay-deep-cuts-2018-320-kbps/
Warner Music	Coldplay	A Rush of Blood to the Head	2016	https://www.magnetdl.com/file/3480572/coldplay-a-rush-of-blood-to-the-head-rock-2002-cbr-320kbps/

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Tramite le proprie pagine il sito mette a disposizione link torrent che permettono il download di opere musicali i cui diritti*

sono detenuti in modo esclusivo dai nostri mandanti. [...]”;

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, il cui indirizzo di posta elettronica è dmca@namecheap.com e abuse@namecheap.com per conto di WhoisGuard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com; i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società dalla società Cloudflare Inc., con sede in 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America;
4. Con comunicazione del 14 febbraio 2020 (prot. n. DDA/DDA/0000198), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1177/DDA/BT** relativo all'istanza DDA/2545, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 14 febbraio 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://magnetdl.com/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://magnetdl.com/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<http://magnetdl.com/>** nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone